



REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
"CENTROBANCA CPI FIXED-FLOATER 05.09.2008"
collegato all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo
"HICP EUR Index" di EUR 250.000.000.=

ISIN IT0003510721

Art. 1 - IMPORTO E TITOLI

Il prestito obbligazionario "CENTROBANCA CPI Fixed-Floater 05.09.2008" collegato all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo HICP di Euro 250.000.000.= è emesso da Centrobanca S.p.A. con Sede di Milano (di seguito l'Emittente). Il prestito è costituito da n. 250.000.= obbligazioni da nominali Euro 1.000.

Alla data d'emissione l'Emittente procederà all'accantonamento del prestito presso la Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi del D.Lgs 24/06/1998 n. 213.

Art. 2 - DURATA E GODIMENTO

Il prestito, della durata di cinque anni, ha godimento 05.09.2003 e sarà pertanto sarà rimborsato integralmente il 05.09.2008.

Art. 3 - PREZZO DI EMISSIONE

Il prezzo di emissione è pari al valore nominale di Euro 1.000.

Art. 4 - INTERESSI

Il 1° anno sarà corrisposto un importo a titolo di interessi pari al 3,50% lordo annuo.

Dal 2° al 5° anno, per ogni taglio minimo, sarà corrisposto annualmente un importo a titolo di interesse così calcolato:

$$I = Eur1000 * \left[0,80\% + 100\% \text{Max} \left(\frac{CPI_N}{CPI_{N-1}} - 1; 0 \right) \right]$$

dove:

CPI_N= Prezzo di riferimento dell'Indice CPI che precede di 15 mesi il pagamento della cedola nel periodo N-esimo;

CPI_{N-1}= Prezzo di riferimento dell'Indice CPI che precede di 15 mesi il pagamento della cedola nel periodo N-1-esimo.

Ad esempio, per il pagamento della cedola del 5.09.2005 si considera la seguente rivalutazione dell'Indice: [CPI(giugno 2004)]/CPI(giugno 2003) -1]

L'importo da corrispondere per la cedola interessi verrà arrotondato al centesimo di Euro per eccesso o difetto.

Se una delle date di rilevazione cade in un giorno in cui il valore di riferimento dell'Indice non viene pubblicato, il fixing viene effettuato secondo la convenzione Modified Following Business Day.

L'Indice CPI a cui si fa riferimento è l' HICP EUR Index ("EUR-12") - Indice armonizzato dei prezzi al consumo esclusa la componente tabacco relativo ai 12 paesi dell'Euro-Zone su base mensile (pagina Bloomberg CPTFEMU) e pubblicato da EUROSTAT.L'Euro-Zone consiste negli 11 stati membri per il periodo fino al 31 Dicembre 2000, 12 stati membri dal gennaio 2001. L'indice potrebbe subire

delle variazioni in caso di allargamento dell'Euro-zone a nuovi paesi membri (Rif.EUROSTAT pubblicazione "Statistics in Focus" – Economy and Finance – Theme 2) Bloomberg ticker: CPTFEMU

Art. 5 - EVENTI DI TURBATIVA

Qualora, ad una delle date di rilevazione, il Valore Ufficiale dell'Indice HICP non venisse pubblicato dall'EUROSTAT o comunque per qualsiasi motivo non fosse rilevabile, verrà utilizzato, per tale rilevazione, l'ultimo Valore Ufficiale dell'Indice HICP pubblicato dall'EUROSTAT in epoca anteriore alla Data di Rilevazione.

Art. 6 – EVENTI STRAORDINARI DELL'INDICE HICP

Nell'ipotesi in cui, nel corso della vita del prestito obbligazionario, l'EUROSTAT (lo "Sponsor") cessi ovvero sospenda per un qualsiasi motivo di calcolare e pubblicare il valore dell'Indice, e questo venga ad essere calcolato e pubblicato da un soggetto diverso dallo Sponsor, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, all'Indice quale calcolato e pubblicato da tale diverso soggetto, ed il termine "Sponsor" s'intenderà riferito, a partire dalla relativa data di sostituzione, a tale diverso soggetto.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della vita del prestito obbligazionario, il valore dell'Indice venga ad essere sostituito da un diverso Indice che tuttavia, a ragionevole giudizio dell'Agente di Calcolo, sia determinato utilizzando una formula simile ovvero un metodo di calcolo simile, ovvero comunque criteri similari a quelli utilizzati con riferimento all'Indice, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per tutto quanto previsto nel presente regolamento, a tale nuovo Indice, ed il termine "Indice" s'intenderà riferito, a partire dalla relativa data di sostituzione, a tale nuovo Indice.

Nell'ipotesi in cui, nel corso della vita del prestito obbligazionario, lo Sponsor venga ad effettuare una significativa modifica nella formula o nel metodo utilizzato per il calcolo dell'Indice o comunque modifichi significativamente l'Indice, l'Agente di Calcolo avrà facoltà di utilizzare, a propria ragionevole discrezione ed in conformità alla prevalente prassi di mercato, ai fini di tutto quanto previsto nel presente regolamento, in luogo dell'Indice così determinato e pubblicato dallo Sponsor, un Indice determinato e calcolato dall'Agente di Calcolo utilizzando la formula ovvero i metodi di calcolo dell'Indice quali vigenti prima della modifica, nonché la composizione dell'Indice quale vigente prima della modifica. Ove l'Agente di Calcolo eserciti tale facoltà, ogni riferimento all'Indice s'intenderà riferito, a partire dalla relativa data di modifica, all'Indice quale determinato e calcolato dall'Agente di Calcolo.

L'Emittente si impegna a comunicare ogni informazione sul nuovo indice agli obbligazionisti conformemente a quanto previsto al successivo art. 13.

Art. 7 - AMMORTAMENTO E RIMBORSO

Le obbligazioni saranno rimborsate in unica soluzione alla data del 05.09.2008 al valore nominale e senza deduzione di spese.

A partire da tale data le obbligazioni cesseranno di essere fruttifere.

Art. 8 - REGIME FISCALE

Sugli interessi ed altri proventi e sulle plusvalenze, si applicano, nei casi e con le modalità ivi previste, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi di cui al D.Lgs 1° aprile 1996 n. 239 e dal D.Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni nella misura attualmente del 12,50%. Sono inoltre a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti o future, alle quali dovessero essere soggette le obbligazioni.

Art. 9 - SERVIZIO DEL PRESTITO

Il presente prestito verrà accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. ed assoggettato al regime della dematerializzazione di cui al D.Lgs 24 Giugno 1998 n. 213.

Il rimborso delle obbligazioni ed il pagamento degli interessi e dei premi avverranno a cura dell'Emittente per il tramite di Intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Art. 10 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi ed i premi, dopo 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto riguarda il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le obbligazioni sono divenute rimborsabili.

Art. 11 - GARANZIE

Le obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 12 - AGENTE DI CALCOLO

TradingLab Banca S.p.A. opererà quale Agente di Calcolo ai fini dei precedenti Artt. 4, 5 e 6.

Resta inteso che le determinazioni operate dall'Agente di Calcolo saranno informate a metodologie di generale accettazione e tendenti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi degli eventi indicati nei suddetti articoli.

Art. 13 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dell' Emittente agli obbligazionisti sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 14 - VARIE

Si applica la legge e la giurisdizione Italiana. Per qualsiasi controversia connessa con il presente prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

La proprietà delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.